



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|--|
| N. 77 Reg. Gen. del 25.02.2021 N. 01 Reg. Part. del 25.02.2021 | Oggetto: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA TENUTA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO-CONFERENZA |
|---|--|

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo *in primis* sulla salute dei cittadini e quindi sul tessuto socio-economico nazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visti i D.P.C.M. dell'1, 4, 8, 9 ed 11 marzo 2020;

Visto che l'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n.18 prevede quanto segue:

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

Vista la circolare n. 7 del 18/03/2020 prot. n. 3461 emanata dalla regione siciliana assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica dipartimento regionale delle autonomie locali che chiarisce l'immediata applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani;

Preso atto:

- Che il D.L. 30 luglio 2020 n° 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 202 n° 124, all'art. 1 comma 3 ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell'allegato al decreto stesso e che tra le norme prorogate è compreso anche il citato art. 73;

- Che il D.L. 7 ottobre 2020 n° 125 all'art. 1 comma 3 ha modificato l'art. 1 comma 3 lettera a) del citato D.L. n° 83/2020 sostituendo le parole "15 ottobre 2020" con "31 gennaio 2021";
- Che il D.L. n. 2 del 14.01.2021 ha prorogando lo stato di emergenza al **30 aprile 2021**;
- Che pertanto fino a tale data è vigente la previsione di cui all'art. 73 e le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da' remoto anche se non disciplinate dal relativo regolamento di funzionamento dell'organo collegiale;

Visto il DPCM 18 Ottobre 2020 con il quale si stabilisce, tra l'altro, che "*nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni*",

Vista a tal proposito la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n° 14553 del 27/10/2020 con cui si chiariscono le modalità applicative del DPCM 18 ottobre 2020 alle sedute di giunta e consiglio comunale, evidenziando che la disciplina emergenziale cui occorre fare riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi tali riunioni sono quelle del menzionato art. 73;

Atteso che:

- la stessa nota sottolinea che, in considerazione dell'attuale andamento della diffusione del contagio da Covid 19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l'ente locale deve valutare con attenzione l'opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari;

- Che, nel caso in cui non si ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali, sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi;

Considerato pertanto l'obbligo, dovuto al protrarsi della contingente emergenza sanitaria da COVID- 19, di garantire comunque continuità, in sicurezza, all'attività del Consiglio Comunale, assicurando massima puntualità e tempestività nelle decisioni spettanti all'organo consiliare, attraverso modalità di partecipazione, che scongiurino forme aggregative e/o assembramenti, evitando dunque la necessaria compresenza fisica, ma assicurando, al contempo, comunque, ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione, in totale sicurezza sanitaria, alle sedute;

Rilevato:

- che la partecipazione dei componenti del Consiglio, finora assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli nella sala dell'adunanza a ciò adibita, in tale nuova modalità via web, è esclusivamente dettata dall'emergenza COVID-19, qualificata come causa di pandemia mondiale dall'OMS;
- che, per la validità delle sedute di Consiglio comunale, nonché delle relative votazioni restano comunque sempre necessarie le maggioranze dei componenti previste al vigente Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale, non variando le norme afferenti il funzionamento dell'Organo;

Ritenuto potersi adottare specifiche disposizioni che stabiliscano le modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale, in modalità di videoconferenza e teleconferenza per le ragioni sopra esposte, nel periodo in cui perdura lo stato di emergenza *de quo*;

Considerato, pertanto, che la compresenza fisica non costituisce presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento "dell'organo collegiale", potendo disciplinare una modalità alternativa che, nel rispettare il metodo collegiale e quello della parità di trattamento dei singoli componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute;

Precisato che, con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere comunque garantito lo svolgimento pubblico delle sedute del Consiglio comunale, attraverso dirette streaming, atteso il carattere pubblico delle stesse;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di approvare specifica disciplina di funzionamento e di svolgimento delle sedute di Consiglio a distanza con collegamento telematico e in diretta streaming, per il pubblico;

Considerato che questo ente non ha, sino alla data odierna, regolamentato le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza;

Ravvisata la necessità di determinare i criteri di trasparenza e di tracciabilità che dovranno contraddistinguere le riunioni del Consiglio Comunale le caratteristiche dei sistemi tecnologici di videoconferenza da utilizzare;

Visto il D.L. 18/2020;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021, ai sensi del richiamato comma 1) dell'art. 73, D.L. 17 marzo 2020, n. 18:

- *la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno, più o tutti i componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio Comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; ogni singolo Consigliere riceverà le credenziali per utilizzare il citato collegamento, credenziali strettamente personali a garanzia della tracciabilità della seduta;*
- *tutti i componenti e il Segretario Comunale possono partecipare alle sedute del Consiglio anche con modalità di videoconferenza e/o teleconferenza, intervenendo da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, per lo svolgimento della seduta, ove saranno video/telecollegati; di tale circostanza il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale, intervenuti in videoconferenza e/o teleconferenza;*
- *i partecipanti tramite strumenti telematici potranno esprimere le dichiarazioni di voto ed il voto secondo quanto previsto dalla vigente normativa.*
- *Sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visivamente identificati.*
- *La convocazione avverrà tramite PEC o Mail agli indirizzi dichiarati dai relativi Consiglieri. Per i soggetti che non provvedano a tale comunicazione o non siano in possesso di indirizzo pec, si provvederà tramite notifica tradizionale effettuata dal messo comunale e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.*
- *Gli atti ed i provvedimenti oggetto della seduta potranno essere preventivamente trasmessi ai Consiglieri Comunali, se richiesti, via e-mail e/o pec.*
- *I files trasmessi sono strettamente personali e utilizzabili per le finalità connesse all'espletamento del proprio mandato, con i relativi limiti di trattamento dei dati personali e segreto d'ufficio, e ogni suo improprio verrà punito secondo le norme vigenti in materia.*
- *Ai fini della tutela dei diritti personali dei soggetti che interverranno in videoconferenza, non*

esistendo un regolamento specifico in materia, con la presente disposizione, straordinaria e valida ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/2020 sopra richiamato, e con validità per il periodo emergenziale, i Consiglieri Comunali, nonché il Sindaco o i componenti della Giunta se intervenuti nelle sedute, essendo organi elettivi ed istituzionali, e quindi con evidenza pubblica della propria persona, di fatto, non possono non autorizzare la ripresa video della propria immagine e la sua replica sul sito istituzionale dell'Ente. I funzionari, dipendenti dell'ente e svolgenti compiti di supporto tecnico/scientifico e di supporto amministrativo, appositamente convocati e con mansioni rientranti nel proprio inquadramento giuridico di dipendenza autorizzano la loro ripresa e replica sul sito internet del Comune. Identica valutazione deve essere fatta anche per il Revisore dei conti nei casi di sua convocazione e obbligo di supporto agli organi Consiliari.

- *La seduta del Consiglio Comunale si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente del Consiglio Comunale ed iniziata all'orario indicato nella convocazione.*
 - *All'ora prevista per l'inizio seduta, il Consigliere Comunale attiva il proprio collegamento telematico; fino a quando il Consigliere Comunale non attiverà il collegamento lo stesso sarà considerato assente.*
 - *E' prevista la eventuale possibilità di registrazione video ed audio della seduta anche al fine della sua successiva eventuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, anche con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.*
 - *La partecipazione del Segretario Comunale al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'art.97, comma 2, del TUEL, avverrà tramite la medesima tecnologia. Il segretario redige verbale della seduta. Con la medesima tecnologia partecipano, qualora richiesti, i responsabili di P.O. e il revisore dei conti.*
 - *La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente del Consiglio Comunale valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsto dallo statuto e dalla legge.*
 - *La seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza.*
 - *La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale dell'ora di chiusura.*
 - *In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente del Consiglio Comunale sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale.*
 - *qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza.*
 - *Si ribadisce che i lavori istituzionali del Consiglio Comunale sono limitati ai soli casi per i quali è necessario assumere provvedimenti urgenti previsti da norma di legge e non procrastinabili.*
2. Di disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 3. Di dichiarare la deliberazione, sussistendone i requisiti di urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Presidente del
Consiglio Comunale
F.to Sig.ra Antonina Tiziana Liuzzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 171 dal 02.03.2021 al 17.03.2021

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
